



PROVINCIA DI GENOVA
AREA 06

Difesa del Suolo e Pianificazione di Bacino


Largo F. Cattanei, 3 16147 - Genova Quarto -

Telefono 010/54991 - Fax 010/5499.861

e-mail: Area06-DifesaDelSuolo@provincia.genova.it

Genova 7.2. OTT. 2007

Prot. n° 123273



Area 01 - Affari Generali
SEDE

e p.c.

Al Dirigente Responsabile
dell'Area 05 - Urbanistica
e Pianificazione Territoriale
e di Settore

OGGETTO: COMUNE DI DAVAGNA

Interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta inerente lavori di pubblica utilità in Località Dercogna comportante variante al P. di F.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto sono rappresentati gli elementi di rilievo in ordine ai quesiti posti:

I due pareri resi dall'area 6 (prot. n. 4779 del 16/1/06 e n. 73532 del 4/7/2006) non sono in contraddizione in quanto si riferiscono a due diverse istanze del Comune; la seconda, relativa a richiesta di deroga rispetto alla normativa del Piano di Bacino del torrente Bisagno, documentata da uno studio di compatibilità complessiva al Piano di Bacino stesso (art. 23), è stata accolta dal Comitato Tecnico Provinciale che ha formulato parere favorevole in data 15/6/2006 (verbale approvato il 29/6/2006). La deroga è un istituto previsto dalla normativa, applicabile per le opere pubbliche. In prima istanza, il parere reso era non favorevole in quanto il Piano di Bacino non ammette in quella zona viabilità di larghezza superiore a 3m; tuttavia la norma stessa prevede per opere pubbliche, la possibilità di derogare a seguito di uno studio di compatibilità complessiva, con parere vincolante del CTP.

Lo studio di compatibilità complessiva prescriveva, del resto, indagini geognostiche, parametrizzazione geotecnica e verifiche di stabilità del versante; la valutazione positiva di tale elaborato permette la procedibilità dell'intervento.

Con riferimento, poi, al successivo carteggio intercorso, la scrivente area ha più volte ribadito che le verifiche prescritte dallo studio di compatibilità complessiva della variante in oggetto devono precedere l'opera in quanto il loro esito favorevole è condizione per la sua stessa fattibilità. L'ultima comunicazione al Comune di Davagna (in risposta alla nota prot. n. 120668/2007) richiede, appunto, di comunicare il conseguente esito delle verifiche di stabilità del versante.

Pare opportuno ricordare che il citato art. 23 del Piano di Bacino del torrente Bisagno consente la realizzazione di opere e infrastrutture pubbliche, alle condizioni sopra richiamate, anche se non destinate a collegare nuclei abitativi non serviti.

Le "verifiche" di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 non rientrano nelle azioni di competenza della scrivente Area 06 afferendo aspetti propri della disciplina urbanistica.

Distinti saluti

Mauro Lombardi

IL DIRETTORE
(Dott. Geol. Mauro LOMBARDI)

Mauro Lombardi



PROVINCIA DI GENOVA

AREA 01 - AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI

Prot.n. 11612

16122 Genova, 31 gennaio 2008
P.le Mazzini, 2 - Tel. 010/5499510-
346

AL sig.

Maurizio BARSOTTI
Consigliere Provinciale *V.P. Consiglio*
c/o GRUPPO CONSILIARE
FORZA ITALIA

SEDE

OGGETTO: trasmissione risposta ad interrogazione

In relazione all'Interrogazione con richiesta di risposta scritta da Lei presentata in data 8 ottobre 2007 prot. 116830 (alla quale era stata data risposta dall'Area 06 *Difesa del Suolo*) e alla richiesta di "integrazione" di risposta presentata in data 14 gennaio 2008, si riportano qui di seguito gli elementi forniti dal Direttore dell'Area 05 *Urbanistica e Pianificazione Territoriale*, arch. Tomiolo :

Oggetto: Comune di Davagna, viabilità in loc. Dercogna.

Al fine di coadiuvare la risposta all'interrogazione del Consigliere Barsotti relativa all'oggetto, per quanto di competenza dell'Area 05 riferisco quanto segue:

Punto 8): La variante al P. di F. del Comune di Davagna, sottesa dal progetto di opera pubblica, non è soggetta alle disposizioni di cui al citato art. 27, comma 2, lett. d), della L.R. 36/1997, che si applica ai Piani Urbanistici Comunali (PUC); il progetto in questione non richiedeva, dunque, la redazione dello Studio di Sostenibilità Ambientale.

Inoltre il riferimento alla D.G.P. n. 245/2007, recante la Direttiva ai competenti Uffici del Servizio Urbanistica dell'Area 05 in materia di tutela delle aree di pregio paesaggistico ed ambientale

comprese nei tessuti urbani, oltre a non essere pertinente nel caso di specie in quanto non si è trattato di rendere edificabili tipologie di aree del tipo qui richiamato, è scorretto in quanto la Direttiva è rivolta, ovviamente, agli atti amministrativi da assumere successivamente alla emanazione della stessa (17 luglio 2007).

Rimango a disposizione per ogni eventuale e successivo chiarimento e porgo i migliori saluti.

